

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NO BORDER

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "NO BORDER", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Zagarolo.
 2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
- Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art.3 - Scopi e finalità

1. L'Associazione No Border sviluppa azioni fondate sull'incontro e lo scambio cross-culturale tra locale e globale al fine di promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli e contrastare la discriminazione di razza, genere ed orientamento sessuale. Scopo specifico dell'Associazione è promuovere, valorizzare, moltiplicare la attivazione di pratiche di volontariato, viaggio e stili di vita sostenibili a livello sociale ed ambientale. No Border sviluppa interventi di turismo sociale, nuove forme dell'abitare come il coliving e la condivisione di spazi comuni e progettualità formative e ricreative utili a sperimentare la cittadinanza attiva in diversi contesti territoriali, culturali e linguistici oltre azioni di tutela del territorio e della bio-diversità. No Border promuove progettualità utili a coinvolgere comunità locale, volontari locali ed internazionali, organizzazioni del terzo settore nell'ottica di condividere e scambiare competenze, risorse e buone pratiche utili a rimuovere barriere e confini tra le diverse persone ed imparare assieme a prendersi cura del nostro pianeta e della futura umanità. Promuoviamo lo sviluppo di una relazione uomo-animale orientata al benessere reciproco, nell'ambito degli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali, ex Pet Therapy), attraverso il coinvolgimento e la sinergia tra più professionisti/i ed un approccio multidisciplinare che metta al centro bisogni e desideri dell'individuo, con attenzione al benessere delle persone secondo il metodo del 'modello biopsicosociale' e l'approccio 'one-health'. Il coinvolgimento degli animali è fondato sui principi di idoneità IAA, perseguendo le migliori pratiche inerenti il benessere animale, coltivando una relazione di empatia fondata sul rispetto e riconoscimento dell'alterità e dei bisogni specie-specifici e soggettivi di ciascuno.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a. PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA (AIG CTS V)

Promuoviamo la cultura della pace tra i popoli attivando e sostenendo azioni e progettualità utili a favorire sostenibilità sociale ed ambientale, l'incontro tra globale e locale, il dialogo cross-culturale, la diffusione di notizie e informazioni, la promozione e moltiplicazione di pratiche che permettano scelte di vita quotidiana adatte alla pacifica convivenza, valorizzando le risorse tipiche delle comunità locali.

b. PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244). (AIG CTS W)

Promuoviamo i diritti umani, civili, sociali e politici, al fine di rimuovere la discriminazione delle diversità culturali e razziali, socioeconomiche, di genere ed orientamento sessuale. Promoviamo attivamente l'incontro e l'interazione tra le differenze attraverso azioni e progettualità di contrasto al razzismo e xenofobia. Promuoviamo e pratichiamo mutualismo e mutuo soccorso, aiuto reciproco e gruppi di acquisto solidale per favorire la condivisione di esperienze, lo scambio di pratiche, prodotti e saperi nell'obiettivo di una vera solidarietà sociale.

c. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo (AIG CTS I)

Promuoviamo la diffusione della cultura e della pratica del volontariato e azioni di intercultura al fine di coinvolgere la società civile e le più giovani generazioni in pratiche di cittadinanza attiva in particolar modo orientate a promuovere e diffondere idee e pratiche per il dialogo tra le persone, la pace tra i popoli e un sano equilibrio tra uomo e natura. Organizziamo e gestiamo attività cross-culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale al fine di realizzare interventi di animazione utili a diffondere le nostre istanze e produrre percorsi di animazione ed alternativa culturale relativamente alle attività al centro delle nostre istanze. Organizziamo e gestiamo il coinvolgimento della comunità locale in attività di promozione del territorio e della interazione tra locale e globale anche attraverso la formula del circolo ricreativo e cross-culturale. Organizziamo e gestiamo attività editoriali, promuoviamo la lettura e le librerie indipendenti attraverso diverse attività rivolte a piccoli e grandi lettori oltre che la realizzazione di progetti di librerie temporanee (temporary shops) e permanenti (bookstores). Cooperiamo con la nostra comunità locale per la promozione, valorizzazione e tutela delle risorse locali.

Organizziamo e gestiamo attività di volontariato. Supportiamo il volontariato con azioni di coaching, co-progettazione e networking tra organizzazioni e gruppi informali condividendo il nostro know-how. Organizziamo e gestiamo servizi strumentali, processi di empowerment e networking e tra organizzazioni del terzo settore. Favoriamo pratiche di scambio e condivisione di saperi e servizi, conoscenze e capacità. Organizziamo attività di formazione e aggiornamento. Condividiamo la nostra esperienza in attività di scambio di buone pratiche e favoriamo la in/formazione attraverso attività di educazione formale e non formale, anche nella forma di laboratori rivolti ai giovani ed alle scuole. Coltiviamo e condividiamo competenze attivando percorsi di orientamento e 'coaching' orientati all'attivazione di nuove progettualità e al 'fare rete insieme'. Facciamo base per la formazione residenziale di gruppi e progetti partner. Realizziamo attività e servizi di ospitalità, socialità e formazione per Patchanka Network. Supportiamo e coinvolgiamo volontari locali ed internazionali in interscambi e programmi di volontariato locale ed internazionale con progetti di breve e lungo periodo rivolti ad individui e gruppi. Collaboriamo con enti ed organizzazioni di diversi livelli, centri di volontariato,

associazioni ed agenzie di tipo sia non governativo che istituzionale, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale.

d. **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO (AIG CTS K)**

Promuoviamo il turismo sociale e rurale favorendo l'incontro tra la comunità globale di colivers, viaggiatori backpackers, agro-viaggiatori e la comunità locale. Organizziamo e gestiamo attività turistiche di interesse sociale e cross-culturale come strumento di incontro e socializzazione, conoscenza e trasformazione individuale e collettiva; valorizzare per promuovere il territorio e le risorse tipiche della comunità locale, riconoscendo nei turismi sostenibili una prospettiva praticabile di sviluppo. Organizziamo e gestiamo attività di Hostelling, Turismo Giovanile e Sociale come momento di scambio tra culture diverse. Interpretiamo il turismo o, meglio, i turismi come un fatto soprattutto culturale, occasione di incontro e scambio fra popoli e tradizioni, modi di vivere e visioni del mondo; possibilità concreta di sperimentare le tensioni e le convergenze fra il locale e il globale, il particolare e l'universale. Promuoviamo lo scambio tra locale e globale favorendo l'incontro tra la comunità globale dei viaggiatori e la comunità locale. Organizziamo e gestiamo attività di Turismo Rurale come capacità di produrre "capitale territoriale": ambientale, economico e sociale. Riteniamo il turismo rurale ed ambientale un fattore chiave per vivere, anche solo come visitatore, esperienze utili ad incentivare stili di vita sostenibili e tipi di viaggio "slow". Riconosciamo il prodotto tipico e locale come ambasciatore culturale del territorio e il valore dell'enogastronomia quale driver di sviluppo locale. Sperimentiamo il contatto tra turismi e buon cibo "green food", come risorsa per una economia sostenibile "green economy", capace anzitutto di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio di risorse ambientali, saperi/sapori e tipicità locali. Realizziamo esperienze turistiche originali di animazione, promozione e valorizzazione territoriale di coinvolgimento della comunità locale nella accoglienza di viaggiatori ed escursionisti. Siamo protagonisti di progetti di costruzione della destinazione, promozione locale, processi di networking territoriale.

e. **INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n.281) (AIG CTS E)**

Gestiamo ed organizziamo interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali per uno stile di vita sostenibile in termini di impatto dell'uomo sull'ambiente, impronta ecologica, capacità di resilienza al fine di contrastare ed invertire il ciclo di uno sviluppo insostenibile. Realizziamo progettualità promozione di stili di vita sostenibili e tutela ambientale. Realizziamo progettualità di informazione, educazione, animazione e azione diretta, giornate ambientali, ecofeste e workcamps. Promuoviamo buone pratiche per l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali; l'agricoltura naturale; la riduzione, il riuso e riciclo (3R); la conversione ecologica per stili di vita slow e realmente sostenibile. Riteniamo urgente la pratica di uno sviluppo fondato sulla difesa dell'ambiente e della biodiversità, oltre ogni insostenibile crescita fondata su uno sfruttamento infinito di beni comuni e risorse naturali. Attiviamo progetti e attività secondo i principi degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA): Interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale e Interventi in forma di progetti e percorsi di tipo educativo che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà.

f. **AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati e educazione ambientale (AIG CTS S)**

Attiviamo azioni e progetti di promozione dell'Agricoltura Sociale e Educazione Ambientale per tutti ed in particolar modo giovani e giovanissimi, anche supportando l'inserimento di soggetti svantaggiati. Coltiviamo opportunità di accesso a stili di vita sostenibili, di benessere psico-fisico, individuale e collettivo, occasioni di inclusione sociale attraverso esperienze utili a conoscere e praticare i ritmi della natura e della vita rurale e ri/scoprire il rapporto con la terra e con animali, anche con un approccio di tipo zoo antropologico. Riconosciamo il valore sociale della agricoltura quale punto di origine delle produzioni e vogliamo seminare la sensibilità per l'origine, i metodi di auto-produzione sostenibile, i valori delle migliori tradizioni e più innovative sperimentazioni contadine 'imparando insieme sul campo, realizzando progettualità dal forte impatto educativo, attività di animazione agri/culturale, eventi con finalità ludiche e educative. Organizziamo azioni di coinvolgimento, orientamento in progetti di educazione ambientale e agricoltura sociale e naturale. Realizziamo percorsi di coaching, supporto e partenariato strategico con esperienze contadine per massimizzare l'impatto sociale ed agri/culturale delle buone pratiche anche attraverso attività di coinvolgimento della comunità locale e di volontari locali ed internazionali.

g. EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA (AIG CTS D)

Realizziamo attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e di formazione promuovendo percorsi di orientamento e educazione inerenti alle attività di interesse generale della associazione, al fine di formare i "contadini del futuro" (farmers for future) anche attraverso azioni utili a favorire e valorizzare il dialogo trans-generazionale e trans-territoriale, la contaminazione tra le migliori pratiche sostenibili del contesto rurale e metropolitano; diffondere e sperimentare la conoscenza dei diversi principi e metodi della agricoltura naturale. Utilizziamo metodi di educazione formale e non formale, sperimentando la valorizzazione di esperienze capaci di innovare, alimentando processi collaborativi e laboratoriali di crescita individuale e collettiva. Realizziamo percorsi laboratoriali con le scuole primarie e medie, attiviamo Progetti Formativi di Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con i centri del volontariato e le scuole del territorio.

h. FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA (AIG CTS G)

Implementiamo progetti di formazione universitaria nella forma di attività e Progetti Formativi. Collaboriamo con studenti ed università italiane ed internazionali implementando convenzioni per tirocini extra-curricolari e curricolari (preparazione della prova finale) quali strumenti di orientamento e formazione nell'ambito delle attività di interesse generale e finalità al centro della nostra azione.

i. SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (AIG CTS P)

Implementiamo tirocini, percorsi formativi e progetti di Servizio Civile Universale capaci di favorire percorsi di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona valorizzando il potenziale di crescita e l'inserimento o reinserimento occupazionale. Sviluppiamo progetti in particolar modo rivolti a giovani svantaggiati poiché in condizione di precarietà e disabilità e a migranti beneficiari di protezione internazionale.

j. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (AIG CTS T)

Organizziamo e gestiamo attività sportive dilettantistiche al fine di promuovere lo "Sport per Tutti" come strumento di partecipazione, cooperazione e sensibilizzazione, veicolo di salute stili di vita sostenibili per tutte e tutti. Concepiamo lo sport momento di socialità accessibile ed inclusivo animato dal rispetto delle differenze. Realizziamo attività fisico sportive ludico-creative e capaci di perseguire fini di solidarietà sociale e diffondere valori positivi, cura della salute

pubblica e dell'ambiente naturale sperimentando corto-circuiti positivi di benessere psico-fisico tra sport ed agri-sociale in forma di "agri-sport", attività ed escursioni in contesti naturali.

k. **ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI (AIG CTS R)**

Promuoviamo la accoglienza umanitaria e la integrazione sociale dei migranti per rimuovere barriere e confini tra le persone di diversa origine ed imparare assieme a prendersi cura del nostro pianeta e della futura umanità.

l. **ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, SVOLTE NELL'AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (AIG CTS O)**

Realizziamo attività di educazione, informazione e promozione a favore di filiere del commercio equo e solidale al fine di contribuire in forma di solidarietà attiva allo sviluppo ad una filiera produttiva orizzontale, equa e "corta", alternativa al commercio convenzionale in quanto capace di essere opportunità di sviluppo per i produttori, promuovere giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile per le persone e l'ambiente, crescita e consapevolezza dei cittadini per un consumo critico.

m. **BENEFICENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (AIG CTS U)**

Promuoviamo il mutualismo e azioni di cessione gratuita di alimenti e prodotti, beni e servizi per ridurre e rimuovere lo svantaggio delle persone in termini di privilegio ad uno stile di vita sano e fruibilità del cibo sano e genuino oltre che buono e giusto.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, realizzare raccolte pubbliche di fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle

Associazioni di promozione sociale, sulla base di quanto disposto dall'art.35, c.3, del Codice del Terzo settore.

3. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, nell'ex art.35, c.1; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.
 - c. Decesso.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali, di immagine o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

- 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Come da art.24, c.3, del Codice del Terzo settore, ogni associato ha la possibilità di rappresentare sino ad un massimo di 3 o 5 associati, in base al numero totale dei soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno la metà degli associati.
 - c. nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email, app di messaggistica o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza il recapito entro 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata entro 48 (quarantotto) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
 Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il diritto di voto degli associati minorenni debba essere esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale

- preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto tramite lettera, email, app di messaggistica o con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza il recapito entro 3 (tre) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo
 - d. redigere l'eventuale bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, depositarlo presso il RUNTS e pubblicarlo sul sito dell'associazione;
 - e. nominare Presidente, ed eventualmente Vicepresidente, Segretario/o e Tesoriera/e dell'Associazione;
 - f. in caso di dimissioni o revoca del Presidente provvede alla sostituzione tramite nuova nomina.
 - g. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - h. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - i. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
 - q. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
 - e. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 Segretario/o e Tesoriera/e

1. Se nominati, segretario/o ed il tesoriere/e affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla

sostituzione tramite nuova Assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente, se non è monocratico.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercitare il controllo contabile;
 - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, anche monocratico, è nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo ai sensi dell'articolo 31, è formato da membri eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

L'Associazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve tenere le seguenti scritture:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli associati;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. attività di raccolta fondi;
 - g. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - i. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, e l'eventuale preventivo, secondo le disposizioni dell'ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata normalmente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 31 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 5 c. b del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

